



**Azione Cattolica Italiana**  
**Delegazione regionale della Sicilia**

# **Regolamento**

**Approvato dal Consiglio nazionale il 9 luglio 2016**

## **CAPITOLO 1 - IL COLLEGAMENTO REGIONALE**

### **Art. 1- II Collegamento Regionale**

1. Nell'ambito dell'associazione nazionale di Azione Cattolica, nella Regione Ecclesiastica della Sicilia, ai sensi del vigente Statuto nazionale e del Regolamento d'attuazione dell'Azione Cattolica Italiana, è istituito il Collegamento Regionale. Ne fanno parte le associazioni diocesane della Regione.

### **Art. 2 - Compiti del collegamento regionale**

1. Il collegamento regionale ha il compito di:
  - Favorire il collegamento fra le Associazioni diocesane della regione ecclesiastica;
  - Curare l'attuazione delle finalità associative che richiedono iniziative a carattere regionale;
  - Promuovere i rapporti tra i livelli diocesano e nazionale dell'A.C.I.;
  - Collaborare all'azione pastorale della Conferenza Episcopale regionale (C.E.SI);
  - Curare i rapporti con le istituzioni civili in ordine alle tematiche territoriali che coinvolgono le finalità proprie dell'Associazione (cfr. art. 31 *Statuto ACI*).

### **Art. 3 - Organi del Collegamento Regionale**

1. Il collegamento regionale è costituito dai seguenti organi:
  - il Consiglio Regionale
  - il Comitato dei Presidenti diocesani
  - la Delegazione Regionale
  - il Delegato Regionale
  - l'Assemblea Regionale
2. I sacerdoti assistenti partecipano alle attività del Collegamento regionale per la cura spirituale e formativa dell'Associazione e dei diversi settori ed articolazioni.
3. La delegazione regionale fissa la sede secondo i criteri indicati dall'art. 24 comma 4 del Regolamento d'attuazione, regionale scegliendola tra le sedi delle segreterie diocesane della regione.

## **CAPITOLO 2 - IL CONSIGLIO REGIONALE**

### **Art. 4 - Il Consiglio Regionale**

1. Il Consiglio Regionale è formato dalle Presidenze diocesane costituite in base al loro Atto Normativo diocesano, dal Delegato Regionale e dalla Delegazione Regionale, dai responsabili regionali del MIEAC, della FUCI e del MEIC e da un

segretario per ciascuno dei Movimenti costituiti nelle associazioni diocesane.

**2.** Partecipano al Consiglio Regionale gli Assistenti regionali e diocesani.

**3.** Al Consiglio Regionale partecipano, senza diritto di voto, i consiglieri nazionali.

#### **Art. 5 - Convocazione e delibere**

**1.** Il Consiglio Regionale si riunisce in seduta ordinaria di norma tre volte l'anno su convocazione del Delegato Regionale che lo presiede.

**2.** Le delibere assunte dal Consiglio regionale, adottate a maggioranza semplice dei presenti, sono valide se alla votazione partecipa la maggioranza dei membri del Consiglio.

**3.** La convocazione del Consiglio regionale può essere richiesta dalla C.E.Si, per esaminare specifiche tematiche.

**4.** La convocazione del Consiglio Regionale può, altresì, essere richiesta da quattro Presidenze diocesane o da trenta Consiglieri regionali per esaminare particolari tematiche. La richiesta deve contenere la motivazione della convocazione e la specificazione degli argomenti da trattare.

**5.** La convocazione del Consiglio Regionale deve contenere l'ordine del giorno stabilito dal Delegato regionale d'intesa con la Delegazione regionale.

**6.** Le Presidenze diocesane possono chiedere alla Delegazione che si inseriscano particolari punti all'ordine del giorno del Consiglio con specifica e motivata richiesta.

#### **Art. 6 - Consiglio Regionale Elettivo**

**1.** Alla scadenza del mandato il Consiglio regionale, su convocazione del Delegato regionale, d'intesa con il Comitato presidenti, si riunisce in seduta elettiva. In tale occasione il Consiglio procede all'elezione del Delegato Regionale e della Delegazione regionale secondo le modalità indicate nell'art. 26 del Regolamento d'attuazione; definisce le linee di lavoro del collegamento regionale e approva il documento finale.

**2.** La data del Consiglio regionale elettivo dovrà essere comunicata alle Associazioni diocesane, almeno un mese prima della convocazione dello stesso avendo cura di collocarla con adeguato anticipo rispetto alla data dell'Assemblea nazionale.

**3.** Il Delegato regionale provvede alla convocazione del Consiglio regionale che dà corso alle operazioni per l'elezione del Delegato regionale e della Delegazione regionale. A tal fine la riunione del Consiglio regionale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio; in seconda convocazione con la metà più uno degli aventi diritto.

**4.** Nel caso in cui le Associazioni Diocesane non abbiano provveduto alla nomina della nuova Presidenza Diocesana partecipano al Consiglio regionale, con diritto di voto, i membri della Presidenza in carica.

#### **Art. 7 - Raccolta candidature**

**1.** La Delegazione regionale, d'intesa con il Comitato dei Presidenti diocesani,

predispone le liste dei candidati per le cariche elettive. Tali liste possono essere integrate con altre candidature presentate e sottoscritte dai Consigli o dalle Presidenze Diocesane.

**2.** In ottemperanza al comma 2 dell'art. 26 del Regolamento d'attuazione, le candidature a delegato regionale devono pervenire quindici giorni prima del Consiglio elettivo al delegato regionale in carica che provvederà, d'intesa con l'Assistente regionale, a consultare la C.E.Si.

**3.** Le candidature per gli incaricati del Movimento Studenti (MSAC) e del Movimento Lavoratori (MLAC) sono proposte al Consiglio regionale dai segretari diocesani dei rispettivi movimenti.

**4.** Gli eletti agli incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi. La durata degli incarichi è triennale.

Per l'incompatibilità, l'ineleggibilità e la decadenza dagli incarichi, si fa riferimento all'articolo 12 del Regolamento d'attuazione.

## **Art. 8 - Norme di svolgimento del Consiglio regionale elettivo**

**1.** All'inizio della riunione il Consiglio regionale procede, su proposta del Delegato regionale uscente, alla nomina della commissione elettorale, composta almeno da tre persone, di norma uno per ciascun settore o articolazione (adulti, giovani e ACR), e del presidente della commissione elettorale.

**2.** La commissione elettorale ha le funzioni di:

- verifica dei poteri elettorali dei delegati al Consiglio regionale, sulla base dei documenti forniti
- preventivamente dalle Presidenze diocesane;
- verifica del raggiungimento del numero legale del Consiglio in seduta elettiva;
- raccolta e verifica delle candidature;
- formazione del seggio elettorale, spoglio delle schede e proclamazione degli eletti.

**3.** Il Consiglio regionale procede prima all'elezione del Delegato regionale e poi alla elezione degli altri membri della Delegazione regionale, del segretario e dell'amministratore proposti dal nuovo delegato.

**4.** Contestualmente, qualora presenti in almeno tre Diocesi della Regione, il Consiglio provvede ad eleggere i rappresentanti del MSAC e del MLAC.

**5.** Per l'elezione del Delegato regionale, del Segretario, dell'Amministratore e dei rappresentanti dei Movimenti, è possibile esprimere una sola preferenza. Per l'elezione degli incaricati dei settori e dell'articolazione, è possibile esprimere fino ad un massimo di due preferenze.

**6.** Il Delegato regionale è eletto, nelle prime tre votazioni, con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio Regionale e dalla quarta votazione, con la maggioranza dei voti dei membri presenti.

**7.** Gli altri componenti della Delegazione regionale sono eletti con la maggioranza dei voti dei membri presenti.

**8.** Risultano eletti alla delegazione regionale per le liste Adulti, Giovani e ACR il candidato uomo e la candidata donna che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità, verrà eletto il più anziano in età.

**9.** In mancanza di candidature per un settore o movimento, o per la carica di Segretario e Amministratore, il Consiglio può delegare la Delegazione regionale

alla loro nomina, riservandosi il diritto di ratificarla entro un anno.

## **CAPITOLO 3 - IL COMITATO PRESIDENTI**

### **Art. 9 - il Comitato dei Presidenti diocesani**

- 1.** I Presidenti delle Associazioni diocesane della Regione ecclesiastica costituiscono il Comitato dei Presidenti diocesani. Questo ha funzioni consultive ed è convocato dal Delegato regionale, che lo presiede, di norma almeno una volta all'anno. Alle riunioni del Comitato dei Presidenti diocesani sono invitati a partecipare i membri della Delegazione regionale e gli Assistenti diocesani unitari.
- 2.** Il Comitato Presidenti offre al Delegato e al Consiglio regionali un qualificato apporto in ordine alla definizione dei programmi regionali e all'incremento delle relazioni tra le Associazioni diocesane e con il livello nazionale e dell'Associazione.

## **CAPITOLO 4 - LA DELEGAZIONE REGIONALE**

### **Art. 10 - Componenti della Delegazione regionale**

- 1.** La Delegazione regionale di Azione Cattolica della Sicilia, è composta dai membri eletti dal Consiglio regionale, ne fanno parte:
  - il delegato regionale
  - due incaricati per il Settore Adulti
  - due incaricati per il Settore Giovani
  - due incaricati per l'Azione Cattolica dei Ragazzi
  - un segretario
  - un amministratore
  - un responsabile del MLAC eletto dal Consiglio regionale
  - un responsabile del MSAC eletto dal Consiglio regionale
- 2.** Il segretario può ricoprire anche l'incarico di amministratore.
- 3.** La Delegazione regionale può invitare ad alcuni suoi incontri e per la trattazione di temi specifici i responsabili regionali del MEIC, del MIEAC e della FUCI.
- 4.** Fanno inoltre parte della Delegazione regionale l'Assistente regionale unitario, nominato dalla Conferenza Episcopale Siciliana e gli Assistenti dell'articolazione, dei settori e dei movimenti.
- 5.** La Delegazione regionale può cooptare al suo interno: una coppia per l'attenzione unitaria alla famiglia; un membro coadiutore da affiancare al responsabile del MLAC e del MSAC, se detti movimenti non sono rappresentati (art. 8 comma 4) un membro che li rappresenti in seno alla Delegazione regionale; altri responsabili di particolari settori della pastorale o della struttura associativa (formazione) o per l'attenzione a specifiche categorie di aderenti (giovanissimi, giovani-adulti, terza età).
- 6.** La Delegazione regionale si riunisce di norma almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Delegato regionale che la presiede. I membri cooptati non hanno diritto di voto.

**7.** Per le norme relative agli incarichi elettivi relativi alla Delegazione regionale si richiamano gli articoli 9 e 10 del Regolamento d'attuazione.

**8.** Per le incompatibilità e la cessazione dagli incarichi si richiamano gli articoli 11 e 12 del Regolamento d'attuazione.

**9.** La riunione della Delegazione regionale è valida se vi prende parte almeno la metà più uno dei membri eletti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei presenti.

**10.** La Delegazione regionale può promuovere la formazione di commissioni di studio. Responsabile delle commissioni è il Delegato regionale o altro membro della Delegazione da lui nominato.

### **Art. 11- Compiti della Delegazione Regionale**

**1.** La Delegazione regionale:

- favorisce ed anima, con specifiche iniziative, il collegamento fra le associazioni diocesane della regione
- facilita il collegamento fra le associazioni diocesane ed il livello nazionale
- cura l'attuazione delle delibere della Assemblea regionale e del Consiglio regionale
- progetta ed attua, in collaborazione con il comitato dei Presidenti diocesani, quelle iniziative associative che, coinvolgendo più Associazioni diocesane, risultino più efficacemente gestite dal livello regionale
- promuove e cura la collaborazione con la C.E.SI
- promuove e cura i rapporti con le altre aggregazioni laicali presenti in regione e partecipa, attraverso un membro della Delegazione regionale, specificamente designato, alla Consulta regionale delle aggregazioni laicali e ad eventuali altre commissioni
- promuove e cura i rapporti con le istituzioni civili in ordine a quelle tematiche territoriali che coinvolgono le finalità proprie della associazione.

### **Art. 12- Il Delegato regionale**

**1.** Il Delegato Regionale rappresenta unitariamente gli aderenti all'Azione Cattolica della Regione Sicilia.

**2.** Il Delegato Regionale presiede e coordina la Delegazione regionale, il Consiglio regionale, il Comitato Presidenti diocesani e l'Assemblea regionale.

**3.** Ai sensi del vigente Statuto nazionale, il delegato regionale è membro di diritto del Consiglio nazionale della Associazione.

**4.** In caso di dimissioni, decadenza o di impedimento grave, i membri eletti della Delegazione regionale, convocati dal membro più anziano, individuano al proprio interno un Delegato regionale vicario che cura l'ordinaria amministrazione. Entro 60 giorni, la Delegazione regionale, previa consultazione con il Comitato dei presidenti diocesani e la C.E.Si, convoca il Consiglio regionale in seduta elettiva e si procede alla elezione del nuovo Delegato regionale, il quale resterà in carica fino al completamento del mandato.

### **Art. 13 - Gli incaricati di settore**

1. Gli incaricati di settore e gli incaricati ACR, analogamente al Delegato regionale, espletano per la loro parte i compiti che sono di tutta la Delegazione, in particolare la cura dei settori e dell'articolazione per i quali sono stati eletti.

### **Art. 14 - Il segretario e l'amministratore**

1. Il Segretario e l'Amministratore coadiuvano il Delegato Regionale nella cura delle attività della Delegazione, del Consiglio, del Comitato Presidenti, dell'Assemblea, e si occupano rispettivamente della parte organizzativa e amministrativa, nonché di tutte le questioni associative assegnate al collegamento regionale.

2. Il segretario regionale in particolare è tenuto alla redazione e cura dei libri dei verbali e alle operazioni di convocazione della Delegazione, del Consiglio, del Comitato dei presidenti diocesani e dell'Assemblea regionale.

3. L'amministratore regionale in particolare è tenuto alla redazione e cura del libro di cassa, alla tenuta del conto corrente o libretto di deposito, alla redazione del conto preventivo e del bilancio consuntivo. L'amministratore è tenuto ad indicare proposte per il reperimento dei fondi necessari all'intera attività e singole iniziative scelte nell'ambito della delegazione, del consiglio, del comitato dei presidenti diocesani e dell'Assemblea regionale.

4. L'amministratore, su disposizione del Delegato regionale, avrà delega di firma sul c/c o libretto di deposito.

### **Art. 15 - Gli Assistenti regionali**

1. L'Assistente regionale e gli Assistenti dei settori e dell'articolazione e movimenti che collaborano collegialmente con lui sono nominati dalla C.E.Si.

2. Gli Assistenti partecipano ad ogni aspetto della vita associativa regionale del settore, dell'articolazione o movimento loro affidato.

3. Inoltre, prendono parte anche alle sedute degli organi deliberativi dell'Associazione (assemblea, consigli, delegazione) al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative.

## **CAPITOLO 5 - L'ASSEMBLEA REGIONALE**

### **Art. 16 - L'Assemblea regionale**

1. L'Assemblea regionale è costituita dai membri dei Consigli delle Associazioni diocesane della Regione, da uno dei due presidenti diocesani della Fuci, dai presidenti diocesani del MEIC e del MIEAC. L'Assemblea regionale è convocata dal Delegato Regionale, d'intesa con la Delegazione regionale e il Comitato dei

Presidenti diocesani, per discutere e deliberare su questioni di particolare rilevanza.

**2.** L'Assemblea regionale è presieduta dal Delegato regionale ed è validamente costituita con almeno la maggioranza degli aventi diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

## **CAPITOLO 6 - NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 17 - Norme finali e transitorie**

**1.** Il Regolamento del collegamento regionale viene approvato e può essere modificato dal Consiglio Regionale con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

**2.** Il Regolamento approvato, viene inviato al Consiglio Nazionale ai fini della ratifica ai sensi dell'art.25 del Regolamento Nazionale.

**3.** Le eventuali modifiche o integrazioni suggerite dal Consiglio Nazionale verranno approvate dalla Delegazione Regionale senza che questa possa apportare altre modifiche.

**4.** Il Regolamento del collegamento regionale entra in vigore con la ratifica espressa dal Consiglio Nazionale dell'ACI.

**5.** Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia a quanto statuito nel vigente Statuto nazionale e nel Regolamento di attuazione dell'A.C.I.